

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2022
349/2022/R/GAS

**ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 22 GIUGNO 2022,
N. 253 AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 274/2022/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1213^a bis riunione del 21 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità;
- la comunicazione di Snam Rete Gas (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) del 2 luglio 2022, prot. Autorità n. 29051 del 4 luglio 2022 (di seguito: comunicazione 2 luglio 2022);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 9 luglio 2022, prot. Autorità 30101 del 11 luglio 2022 (di seguito: comunicazione 9 luglio 2022);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 16 luglio 2022, prot. Autorità 31311 del 18 luglio 2022 (di seguito: comunicazione 16 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall’articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 sono state previste misure aggiuntive che hanno trovato attuazione con le deliberazioni 165/2022/R/gas, 189/2022/R/gas e 261/2022/R/gas;

- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a trapiandare il livello tecnico di riempimento di 5.400 MSmc entro fine giugno necessario per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna;
- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l'Autorità ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni del decreto 22 giugno 2022, prevedendo, tra l'altro:
 - che il servizio di riempimento di ultima istanza affidato al responsabile del bilanciamento sia avviato immediatamente utilizzando le medesime modalità relative all'approvvigionamento del gas di sistema di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas;
 - che le suddette modalità siano integrate, ove necessario, al più presto al fine di massimizzare la disponibilità di gas da destinare allo stoccaggio, contenendo per quanto possibile i relativi costi di approvvigionamento e nel rispetto del principio di trasparenza;
 - di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del responsabile del bilanciamento nell'espletamento del sopra richiamato servizio;
 - di disporre norme finalizzate a minimizzare l'onere ricadente sul sistema e, a tal fine, prevedere l'anticipo finanziario di risorse da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) a valere sulle proprie giacenze per il tempo e nei limiti di importo per il quale tali giacenze possono essere utilizzate senza incidere sulla regolarità delle erogazioni da parte della Cassa medesima;
- in particolare, in relazione all'anticipo finanziario da parte della Cassa, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del responsabile del bilanciamento, nonché di minimizzare l'onere ricadente sul sistema, la deliberazione 274/2022/R/gas ha previsto:
 - che la Cassa possa erogare al responsabile del bilanciamento risorse fino a 2 miliardi di euro per l'esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza; e che, in relazione a tali risorse, non siano riconosciuti al responsabile del bilanciamento gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i), della medesima deliberazione;
 - di dare mandato al responsabile del bilanciamento di utilizzare in via prioritaria le risorse di cui al precedente alinea per acquistare i volumi di gas necessari all'espletamento del servizio di riempimento di ultima istanza;
 - che entro il 30 settembre 2022 l'Autorità stabilisca, sentita la Cassa, in base alle esigenze di liquidità che si manifesteranno, modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse di cui al punto 4, tali da garantire, in ogni caso, un preavviso non inferiore a quindici giorni a favore del responsabile del bilanciamento; e che, in relazione agli importi eventualmente reintegrati, gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i), si determinano a decorrere dal momento in cui avviene tale reintegro.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 del decreto-legge 80/22 prevede che:
 - il Gestore dei servizi energetici (GSE), al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, , anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provveda ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro;
 - il servizio di cui al precedente alinea è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità;

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 4 luglio 2022, Snam ha comunicato *“di aver completato il servizio di riempimento di ultima istanza in adempimento dell'articolo 1, comma 1, del Decreto ministeriale n. 253 e della deliberazione 274/2022/R/gas con il raggiungimento del target di 5.400 milioni di metri cubi di gas ivi individuato (pari al 60% della capacità di stoccaggio incluso lo stoccaggio strategico)”*;
- con la comunicazione 9 luglio 2022, Snam ha trasmesso all'Autorità la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 3 luglio 2022, con la quale si chiede alla medesima società di *“continuare a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza, alle medesime condizioni definite dal decreto ministeriale 22 giugno n. 253, nelle more dell'attuazione dell'art.4 del “DL bollette” (il decreto-legge 80/22 ndr) e dunque per un periodo stimato in 2 settimane, con riserva di ulteriori indicazioni”*;
- con la comunicazione 16 luglio 2022, Snam, dando ulteriore seguito alla comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica del 3 luglio 2022, ha fornito indicazioni circa i quantitativi di gas iniettati in stoccaggio nel periodo 11 - 17 luglio 2022 ed i costi di approvvigionamento del gas effettivamente sostenuti;
- sulla base delle informazioni rese disponibili da Snam, le risorse previste dal punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas per l'esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza potrebbero essere completamente utilizzate prima dell'effettiva attivazione delle funzioni affidate al GSE dal richiamato articolo 4 del decreto-legge 80/22

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di minimizzare l'onere ricadente sul sistema, prevedere l'anticipo di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, a favore del responsabile del bilanciamento ai fini dell'effettuazione del servizio di

- riempimento di ultima nelle more della effettiva attivazione delle funzioni affidate al GSE dal richiamato articolo 4 del decreto-legge 80/2;
- determinare in 0,5 miliardi di euro l'ammontare di tali risorse da gestire mantenendo ferme le relative modalità di gestione definite dalla deliberazione 274/2022/R/gas;

DELIBERA

1. di prevedere che al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas le parole 2 miliardi siano sostituite con 2,5 miliardi di euro
2. di notificare il presente provvedimento al Ministero per la Transizione Ecologica, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini